Articolo 56 del Dl 18 del 17 marzo 2020
Articoli 1 e 13 del Dl 23 dell'8 aprile 2020

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Finanziamenti alle imprese, novità contenute nella legge di bilancio 2021

A seguito degli eventi del **Covid-19**, erano state varate, nel corso del 2020, alcune misure finalizzate, da un lato, a consentire una **moratoria sui finanziamenti**, dall'altro, a **fornirne di nuovi per rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese** per la ripartenza della loro attività colpita dalla pandemia. In questo secondo caso, si è operato attraverso un **meccanismo di garanzia, a fronte dell'erogazione bancaria**, fornita da **Sace per le grandi imprese** e dal **Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, comprese anche le *midcap* fino a 499 dipendenti**.
Per entrambe le misure, è stata prevista una **proroga delle scadenze**, originariamente fissate al 30 settembre 2020 (successivamente spostate al 31 gennaio 2021 dal "decreto Agosto") per le moratorie sui prestiti e al 31 dicembre 2020 per le speciali garanzie accordate da Sace e Fondo Centrale. I termini sono stati ulteriormente prorogati, sempre per entrambe le misure, dalla **legge di bilancio 2021** fino al prossimo **30 giugno 2021**, in considerazione delle **perduranti difficoltà** che affliggono le imprese per via della pandemia.
Con l'occasione si analizzano anche le altre novità che sono state recentemente introdotte.

La moratoria dell'articolo 56 del Dl 18/2020

Ricordiamo che la **moratoria dell'articolo 56 del Dl 18/2020** si rivolge alle imprese, definite, ai sensi del comma 5, quali **microimprese e piccole e medie imprese (Pmi)**, ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Rispetto al testo normativo, un importante chiarimento è fin da subito pervenuto dal Mef, che, nelle proprie Faq, ha specificato che **rientrano nella misura anche i lavoratori autonomi e i professionisti con partita Iva**, secondo quindi un'ampia accezione del concetto di impresa che è stata avvalorata anche in ambito europeo[1].

Da un punto di vista **oggettivo**, le misure di sostegno spaziano dal breve al medio-lungo termine, in quanto il sostegno finanziario è così previsto (comma 2):

a) per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;

b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Pertanto la principale misura introdotta dall'**artico-**

1. *Per un'analisi approfondita della misura, si rimanda ad A. Germani, "Gli aiuti finanziari alle imprese nell'epoca del Covid-19", in GC&B 5, pagina 24.*

lo 1, comma 248, della legge 178 del 30 dicembre 2020 [2] (**legge di bilancio 2021**) consiste nella **proroga** della scadenza al **30 giugno 2021**.

Il successivo comma 249 stabilisce una forma di **automatismo per le imprese che già beneficiano della proroga**. Infatti, per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, alle misure di sostegno finanziario in questione, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera **automaticamente senza alcuna formalità**, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da fare pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del Dl 104 del 14 agosto 2020, entro il 31 marzo 2021[3].

Esiste poi anche la **possibilità, per le imprese che non abbiano fatto ancora ricorso alla moratoria, di accedervi ora**. Infatti il comma 250 stabilisce che le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del Dl 18/2020 e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno possono essere **ammesse**, **entro il 31 gennaio 2021**, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, come modificato dal comma 248 dell'articolo 1 della legge di bilancio.

Il comma 251 prevede che, per le imprese che abbiano avuto accesso alle misure di sostegno dell'articolo 56, comma 2, del Dl 18/2020, il **termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive** di cui al medesimo articolo 56, comma 8, **decorre dal termine delle misure di sostegno** di cui al citato comma 2, prorogato al **30 giugno 2021**.

Infine il comma 252 prevede che le disposizioni recate dai commi da 248 a 251 operano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Le misure di liquidità per le imprese

Ricordiamo che le misure ideate per fare fronte alle esigenze finanziarie delle imprese sono disciplinate dagli **articoli 1 e 13 del Dl 23 dell'8 aprile 2020** ("**decreto Liquidità**"). Tali misure prevedono un meccanismo che è imperniato sul sistema di **garanzia che viene concessa da terzi soggetti**. Lo schema dell'operazione prevede infatti sempre l'intervento di **tre categorie di soggetti:**

- le **imprese**, che si distinguono nell'universo delle grandi imprese, delle Pmi e delle *midcap*, e che ricevono la garanzia adeguata in funzione delle caratteristiche dimensionali;
- i **soggetti finanziatori**, *in primis* le banche deputate a raccogliere la documentazione attestante le condizioni delle imprese e a svolgere la relativa istruttoria, finalizzata all'erogazione del prestito previa richiesta della garanzia ai soggetti a ciò deputati;
- i **soggetti concedenti la garanzia**, ovvero la **Sace per** quanto concerne **le grandi imprese e le Pmi che hanno esaurito il *plafond* presso il Fondo Centrale di Garanzia** e lo stesso **Fondo Centrale**, che opera invece **per le cosiddette "*midcap*"**, ovvero le **imprese con un numero di dipendenti che non supera le 499 unità**.

Quindi le Pmi, che tradizionalmente si rivolgono al Fondo Centrale di Garanzia, sono interessate alla misura dell'articolo 13 del "decreto Liquidità"[4]. A esse si aggiungono le *midcap*.

Invece le grandi imprese sono state dirottate sulle misure di garanzia concesse dalla Sace, ai sensi dell'articolo 1 del "decreto Liquidità". In realtà, l'intervento di Sace è previsto per complessivi 200 miliardi di euro, che riguardano in prima battuta le grandi imprese, ma per 30 miliardi di euro sono invece destinati alle Pmi di definizione comunitaria (in base alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE), ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita Iva, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo Centrale, nonché alle garanzie concesse di Ismea in relazione al settore agricolo, agroa-

2. *Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 322 del 30 dicembre 2020, supplemento ordinario 46.*

3. *Si tratta delle imprese del settore turistico individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del Dl 18 del 17 marzo 2020.*

4. *Ricordiamo che l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia è ultra ventennale, in quanto lo stesso è stato istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 662 del 23 dicembre 1996. In altre parole, si tratta di una misura ampiamente sperimentata dalle imprese e ben conosciuta.*

limentare e della pesca.

Come vedremo nel prosieguo dell'analisi, nell'ambito della **proroga delle garanzie al 30 giugno 2021**, si assiste altresì a un **passaggio di testimone fra Fondo Centrale di Garanzia e Sace per** quanto concerne **le *midcap***. In altre parole, le stesse, **fino al 28 febbraio 2021**, saranno assoggettate al **meccanismo di garanzia del Fondo Centrale**, **per passare poi sotto la Sace** per la restante parte del periodo **fino al 30 giugno 2021.** In origine, la data spartiacque era fissata al 31 dicembre 2020, ma è stata poi modificata in corso di approvazione del disegno di legge di bilancio. L'osservazione che si può muovere è che **non si comprende la logica** di modificare oggi un meccanismo – ben rodato e imperniato sul Fondo Centrale di Garanzia – a vantaggio di Sace e, per di più, per soli pochi mesi, qualora effettivamente la proroga dello speciale regime di garanzia termini al 30 giugno prossimo.

Le modifiche alla disciplina relativa alla Sace

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 206) interviene sulle misure di liquidità alle imprese prevedendo una **proroga per gli interventi operati dalla Sace (articolo 1 del Dl 23/2020)**, che vengono **posticipati al 30 giugno 2021.** Questa stessa scadenza è ora prevista anche per gli interventi di Cassa Depositi e Prestiti derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito della pandemia[5].

Sempre il comma 206 della legge di bilancio 2021 va a modificare il comma 1-bis dell'articolo 1 del Dl 23/2020 dove si prevede l'intervento in garanzia di Sace a fronte della cessione di crediti da parte delle imprese. Ricordiamo che il comma 1-bis era stato introdotto in sede di conversione in legge del "decreto Liquidità" allo scopo di prevedere la garanzia anche alle cessioni dei crediti con clausola *pro solvendo*. In altre parole, la garanzia Sace veniva estesa anche alle operazioni di *factoring pro solvendo* messe in atto dalle imprese destinatarie degli interventi di Sace[6].

Rispetto all'impianto normativo iniziale, che prevedeva la **garanzia** solo per le **cessioni *pro solvendo***, la **legge di bilancio 2021** lo **amplia anche alle cessioni *pro soluto***. La relazione illustrativa al disegno di legge afferma che l'allargamento della garanzia pubblica alle cessioni di credito *pro soluto* consentirebbe di anticipare e assicurare i flussi monetari relativi alla transazione commerciale adottando un approccio flessibile che si adatti alla dinamica del fatturato, senza gravare il bilancio dell'impresa cedente di ulteriori debiti finanziari.

Restano invece **immutati i destinatari potenziali**, ovvero le **banche** e gli **intermediari finanziari** (*leasing*, *factoring*, credito al consumo, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di garanzie). Sotto questo profilo, si nota come non vi sia alcuna previsione di estensione ai fondi di credito oppure al comparto del cosiddetto *invoice trading*, ovvero dello sconto di fatture commerciali su portali informatici, secondo una tecnologia *fintech*, che di recente si sta sviluppando sempre di più come formula per la cessione dei crediti simile al *factoring*, ma alternativa al tradizionale canale bancario o del *factoring* bancario.

Può valere la penare di notare che un intervento a garanzia della cessione dei crediti non è ancora stato previsto nell'ambito dell'articolo 13 del "decreto Liquidità", che è dedicato agli interventi in garanzia del Fondo Centrale. Considerato quindi che il Fondo Centrale si rivolge alle Pmi e alle *midcap* (anche se queste ultime sono destinate a passare sotto la garanzia Sace, come si avrà modo di spiegare di seguito), mentre la Sace è pensata per le grandi imprese (e solo residualmente per le Pmi che abbiano esaurito l'accesso al Fondo), appare evidente come l'**intervento in garanzia riguardo alle cessioni dei crediti sia rivolto alle sole grandi imprese ed escluda di fatto le Pmi**.

Sempre il comma 206 della legge di bilancio 2021 modifica la lettera n) del comma 2 dell'articolo 1 del Dl 23/2020, prevedendo la **possibilità, anche per i finanziamenti garantiti da Sace, successivi al 31 dicembre 2020**, di andare a **rimborsare dei finanziamenti pregressi nell'ambito di operazioni di rinegoziazione**, purché sia erogato **credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del**

5. *La misura relativa alla proroga al 30 giugno 2021 per gli interventi da parte di Cassa depositi e prestiti Spa e su cui interviene la legge di bilancio 2021 è prevista dall'articolo 1, comma 13, del Dl 23/2020.*

6. *Per questi aspetti si rimanda ad A. Germani "Finanziamenti alle imprese dopo la conversione del decreto Liquidità", in GC&B 7-8, pagina 11.*

finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il **rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minore costo o una maggiore durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione**. Di conseguenza, il successivo comma 208 va a modificare l'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del Dl 23/2020 per consentire che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato. Come chiarito dalla relazione illustrativa, ciò consentirà alla banca di effettuare eventuali compensazioni tra importi a debito e a credito.

Attraverso poi il comma 209, nel corpo del Dl 23/2020 viene inserito l'articolo 1-bis.1, rubricato "Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni". Tale norma prevede che, **dal 1° marzo 2021 al 30 giugno 2021**, Sace possa intervenire in **garanzia per le imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (ovvero le ***midcap***) secondo le **modalità del Fondo Centrale di Garanzia**, cioè **gratuitamente**, **fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento**, per un **importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro o inferiore**, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale. La decorrenza si lega al successivo comma 245 della legge di bilancio 2021, che prevede che l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le imprese *midcap* sia in essere fino al 28 febbraio 2021. Per queste operazioni non si applica l'obbligo, per l'impresa beneficiaria, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Continua poi a farsi riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora la stessa appartenga a un gruppo. I benefici accordati in base al Temporary Framework non devono superare le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate, di cui la società abbia beneficiato.

Il comma 210 interviene poi nell'ambito della specifica disciplina relativa a **Sace Spa** (articolo 6 del Dl 269/2003), consentendo alla stessa l'intervento in **garanzia e controgaranzia** per una **percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento**. La platea dei destinatari, oltre agli intermediari creditizi, è ampliata al fine di considerare **anche le imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni**. Ulteriore ampliamento è poi finalizzato a ricomprendere **anche la concessione di garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia**. Questa misura sembra andare nella chiara direzione di prevedere l'intervento in garanzia, oltre alle consuete operazioni bancarie, anche in relazione a operazioni di **finanza cd. "alternativa"**. Che ricomprendono tutto l'universo del debito non bancario, rappresentato dalle obbligazioni, dai *minibond* e da tutti quegli strumenti del cd. "*private debt*" che possono essere, in genere, emessi dalle imprese e che corrispondono a forme di finanziamento alternative al classico canale bancario. Ciò in maniera amplificata rispetto a quanto è previsto ordinariamente per le emissioni di *minibond* delle imprese garantite invece dal Fondo Centrale di Garanzia[7].

Il comma 211 prevede che le specifiche misure di introduzione della garanzia anche nella forma *pro soluto* e delle operazioni di rinegoziazione con credito aggiuntivo in misura almeno pari al 25% del finanziamento preesistente si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.

Infine il comma 212 prevede che facciano capo a Sace gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato delle misure di aiuto concesse ai sensi dell'articolo 1 del Dl 23/2020.

Le modifiche alla disciplina relativa al Fondo Centrale

Ricordiamo che, in considerazione della crisi economica determinata dalla pandemia, la **disciplina ordinaria del Fondo Centrale** è stata **potenziata** e contestualmente affiancata da una **disciplina speciale temporanea e derogatoria**, destinata a operare fino al 31 dicembre 2020, termine che è stato ora **prorogato sino al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021**, ai sensi di quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuale pandemia da Covid-19 (cd. **Temporary Framework**).

La legge di bilancio 2021 interviene quindi a modi-

7. Si veda al riguardo A. Germani, "I minibond delle Pmi sono coperti dal Fondo di garanzia fino al 50%", in Il Sole 24 Ore del 25 agosto 2020.

ficare la disciplina del Fondo Centrale di Garanzia, di cui all'articolo 13 del Dl 23/2020, attraverso i commi da 216 a 218 dell'articolo 1.

In particolare, il comma 216 stabilisce che i **finanziamenti** di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio possono avere durata **fino a quindici anni**. Si tratta dei cosiddetti "**miniprestiti**", di importo pari a **euro 30.000**, per i quali è prevista una **garanzia al 100%**, nei confronti dei seguenti **soggetti:**

- piccole e medie imprese;
- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni;
- associazioni professionali;
- società tra professionisti;
- persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice Ateco (agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti al Registro Unico Intermediari).

Il comma 217 dispone che il beneficiario dei finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021 può chiedere il **prolungamento** della loro durata fino alla **durata massima di quindici anni**, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Infine il comma 218 apporta una modifica al criterio di **calcolo del tasso di interesse**, disponendo che tale tasso debba essere comunque **non superiore allo 0,20 per cento** aumentato del valore, se positivo, del **Rendistato** con durata analoga al finanziamento, modificando quindi l'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del Dl 23/2020.

SistemaFrizzera
LA SETTIMANA FISCALE



La Settimana Fiscale, novità normative e interpretative in sintesi, soluzioni operative con casi pratici, formule e modelli, commenti, domande e risposte, un inserto staccabile con tutte le scadenze fiscali e previdenziali del periodo.

RINNOVA OGGI STESSO IL TUO ABBONAMENTO
ilsole24ore.com/rinnovi24

24 ORE PROFESSIONALE

NON SEI ANCORA ABBONATO?
Scopri l'offerta: offerte.ilsole24ore.com/sf

communicationteam.it